

Il Contratto Base RC Auto nel contesto delle misure di liberalizzazione del settore

**Workshop ACB
Milano, 4 aprile 2013**

Avv. Andrea Maura



Il contesto normativo

Qual è il contesto normativo nel quale ci muoviamo?

Ci troviamo nell'ambito del cammino di implementazione delle misure contenute nei

- ✓ d.l. 1/12, convertito con modificazioni nella legge 27/12 (D.l. «Cresci Italia») e
- ✓ d.l. 179/12, convertito con modificazioni nella legge 221/13 (D.l. «Crescita 2.0»)

Il D.I. Crescita 2.0

In particolare, ci concentreremo sul D.I. Crescita 2.0 (art. 22) e sulle numerose novità in esso contenute in materia di RCA, tra le quali:

- ✓ l'esclusione del tacito rinnovo e
- ✓ Il contratto base

L'esclusione tacito rinnovo - 1

L'art. 22 del D.I. Crescita 2.0 (commi 1-3) prevede la prima grande novità per il settore, ovvero l'introduzione nell'ambito del CAP dell'art. 170 bis («Durata del contratto»),

- ✓ allo scopo di escludere il tacito rinnovo delle polizze assicurative RCA

L'esclusione del tacito rinnovo – 2

La norma, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del Codice Civile, prevede:

- ✓ che il contratto di assicurazione RCA non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non possa essere tacitamente rinnovato e
- ✓ che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni

L'esclusione tacito rinnovo – 3

L'impresa di assicurazione è tenuta, inoltre,

- ✓ a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza

Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del d.l. «Crescita 2.0»,

- ✓ le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del CAP si applicano a far data dal 1 gennaio

L'esclusione tacito rinnovo – 4

Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita 2.0 con clausola di tacito rinnovo,

- ✓ ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Decreto stesso, è fatto obbligo alle compagnie di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo

Detta comunicazione deve essere fatta

- ✓ con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto

Il contratto base - 1

L'art. 22, comma 4, del D.l. Crescita 2.0, allo scopo di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, prevede che:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge,
- ✓ con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
- ✓ sentiti l'Ivass, Ania e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,

è definito il “contratto base” di assicurazione RCA e natanti

Il contratto base - 2

Il contratto base deve

- ✓ contenere le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge ed
- ✓ essere articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato

Sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura

- ✓ applicabili allo stesso contratto base

Il contratto base - 3

Ciascuna compagnia, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Decreto Crescita 2.0:

- ✓ determina liberamente il prezzo del “contratto base” e delle ulteriori garanzie e clausole e
- ✓ formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo

Resta ferma la libertà di offrire separatamente

- ✓ qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo

Il contratto base - 4

L'offerta del contratto base, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Decreto, deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS

- ✓ in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di garanzia aggiuntive

Le disposizioni in materia di contratto RCA base (art. 22, comma 7, del Decreto)

- ✓ devono trovare applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto

Il contratto base - 5

Il Ministero dello Sviluppo economico, in data 14 febbraio 2013, ha definito lo schema del decreto riguardante l'introduzione del "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

- ✓ inviandolo formalmente al Consiglio di Stato per il previsto parere

Il contratto base - 6

Quali sono i capisaldi della nuova formula contrattuale, desumibili dal sito web del Ministero?

- ✓ massimale minimo previsto dalla legge (attualmente, 5 milioni di euro per ogni sinistro, con un limite specifico di 1 milione di euro per i danni a persone e cose)
- ✓ nessuna franchigia, la copertura è completa e si basa sul meccanismo di tariffazione “Bonus Malus”
- ✓ guida libera, la copertura è sempre valida a prescindere da chi sia il guidatore del veicolo
- ✓ rivalse da parte delle compagnie nei confronti degli assicurati limitate rispetto alle casistiche previste dalla normativa vigente
- ✓ tali rivalse scattano soltanto nei casi più gravi o di maggior allarme sociale (ad es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti)

E i tre preventivi ?

L'Ivass (art. 22, co. 13, D.I. «Crescita 2.0»), di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.I. «Crescita 2.0» è, poi, tenuta alla definizione delle specifiche e degli standard tecnici uniformi

- ✓ ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune
- ✓ allo scopo di facilitare la consultazione delle varie proposte da presentare alla clientela ai sensi dell'art. 34 del d.l. «Cresci Italia»

Grazie per l'attenzione

Avv. Andrea Maura

a.maura@legalgrounds.eu

+39 3488096670

Legal Grounds è uno Studio legale formato da una rete 'de-strutturata' di professionisti indipendenti che condividono la stessa filosofia e lo stesso metodo di lavoro. L'elenco dei professionisti e delle sedi dello Studio possono essere consultati sul sito internet www.legalgrounds.eu

